

# **DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO 231**

## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>SEZIONE PRIMA - PARTE GENERALE</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>1.     PREMESSA</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>2.     GLOSSARIO</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>3.     LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....  | <b>5</b>  |
| 3.1. INTRODUZIONE .....  | 5         |
| 3.2. LE FATTISPECIE DI REATO .....   | 5         |
| 3.3. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE .....  | 6         |
| 3.4. IL PROGETTO NAZIONALE DI CATEGORIA .....  | 6         |
| <b>4.     LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</b> .....   | <b>7</b>  |
| <b>5.     IL MODELLO 231 DI FEDERAZIONE</b> .....  | <b>7</b>  |
| 5.1. GLI OBIETTIVI .....   | 7         |
| <b>6.     IL SISTEMA DI GOVERNO E ORGANIZZATIVO</b> .....  | <b>8</b>  |
| 6.1. IL SISTEMA DI GOVERNO .....   | 8         |
| 6.2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO .....  | 9         |
| 6.3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA A) .....   | 11        |
| 6.4. LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA B).....  | 11        |
| 6.5. LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA C) .....   | 11        |
| <b>7.     L'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL MODELLO 231 DELLA FEDERAZIONE</b> .....   | <b>11</b> |
| 7.1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....   | 11        |
| 7.2. GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (EX ART. 6 COMMA 2 PUNTO D) .....  | 12        |
| 7.3. IL SISTEMA DISCIPLINARE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA E) .....   | 13        |
| 7.3.1.     PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI E AI QUADRI DIRETTIVI.....   | 13        |
| 7.3.2.     DIRIGENTI .....   | 14        |
| 7.3.3.     LAVORATORI PARASUBORDINATI E AUTONOMI.....  | 14        |
| <b>8.     FORMAZIONE, RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231</b> .....  | <b>14</b> |
| <b>SEZIONE SECONDA - PARTE SPECIALE</b> .....  | <b>15</b> |
| <b>1. RILEVAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO</b> .....  | <b>15</b> |
| 1.1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....  | 15        |
| 1.1.1.     LE FATTISPECIE DI REATO .....   | 15        |
| 1.1.2.     LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....   | 16        |
| 1.2. REATI SOCIETARI .....   | 16        |
| 1.2.1. LE FATTISPECIE DI REATO .....   | 16        |
| 1.2.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....   | 17        |
| 1.3. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO .....   | 17        |
| 1.3.1. LE FATTISPECIE DI REATO .....   | 17        |
| 1.3.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....   | 17        |
| 1.4. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO..... | 18        |
| 1.4.1. LE FATTISPECIE DI REATO .....   | 18        |
| 1.4.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....   | 18        |
| 1.5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....  | 18        |
| 1.5.1. LE FATTISPECIE DI REATO .....   | 18        |

|   |           |
|---|-----------|
| 1.5.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....  | 19        |
| 1.6. REATI INFORMATICI .....  | 19        |
| 1.6.1. LE FATTISPECIE DI REATO .....  | 19        |
| 1.6.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....  | 19        |
| 1.7. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....   | 19        |
| 1.7.1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....  | 19        |
| 1.7.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI.....   | 20        |
| 1.8. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI.....  | 20        |
| 1.8.1. LE FATTISPECIE DI REATO .....  | 20        |
| 1.8.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....  | 20        |
| 1.9. REATI AMBIENTALI .....   | 20        |
| 1.9.1. LE FATTISPECIE DI REATO .....  | 20        |
| 1.9.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....  | 20        |
| 1.10. REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI CON SOGGIORNO IRREGOLARE .....   | 21        |
| 1.10.1. LE FATTISPECIE DI REATO .....   | 21        |
| 1.10.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....   | 21        |
| 1.11. REATI TRIBUTARI .....   | 21        |
| 1.10.1. LE FATTISPECIE DI REATO .....   | 21        |
| 1.10.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....   | 22        |
| <b>LE ATTIVITÀ IDENTIFICATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI ALLA REALIZZAZIONE DEL REATO, NELL'AMBITO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO CONTABILE, SONO QUELLE DI PREDISPOSIZIONE DI DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE, MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI, EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI , DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI FRAUDOLENTE O OMESSE. ....</b> | <b>22</b> |
| <b>2. PRINCIPALI CONTROLLI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI IDENTIFICATE .....</b>   | <b>23</b> |
| 2.1 PRESIDI ORGANIZZATIVI ATTI A PREVENIRE E MITIGARE LA GENERALITÀ DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO .....  | 23        |
| 2.2 CONTROLLI VOLTI A MITIGARE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DI SPECIFICI REATI.....  | 24        |
| 2.2.1. CONTROLLI PREVENTIVI DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....  | 24        |
| 2.2.2. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI SOCIETARI .....   | 24        |
| 2.2.3. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO. ....  | 25        |
| 2.2.4. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO .....  | 25        |
| 2.2.5. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....  | 25        |
| 2.2.6. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI INFORMATICI .....   | 25        |
| 2.2.7. CONTROLLI PREVENTIVI DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....   | 26        |
| 2.2.8. CONTROLLI PREVENTIVI DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....  | 26        |
| 2.2.9. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI AMBIENTALI .....  | 26        |
| 2.2.10. CONTROLLI PREVENTIVI DEL REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI CON SOGGIORNO IRREGOLARE .....  | 26        |
| 2.2.11. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI TRIBUTARI .....  | 27        |

## SEZIONE PRIMA - PARTE GENERALE

### 1. PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

Il documento è articolato in due sezioni: una generale e una speciale.

Nella sezione generale sono descritti la normativa di riferimento, la metodologia applicata per l'individuazione delle attività sensibili, il modello di organizzazione e controllo adottato, il sistema di governo e organizzativo, l'Organismo di Vigilanza, il sistema di segnalazione delle violazioni, il sistema disciplinare e la formazione.

Nella sezione speciale sono descritte le fattispecie di reato richiamate dal decreto, le attività sensibili identificate e i protocolli di controlli applicati.

### 2. GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per

- **D. Lgs. 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni.
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001
- **Federazione:** Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo
- **Soggetti Apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Federazione o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Federazione (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nonché nel Direttore Generale.
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001).
- **Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti.
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.
- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.

### 3. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

#### 3.1. INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 231, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231 è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente richiamati dal D. Lgs. 231, da parte dei Soggetti apicali o dei Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

#### 3.2. LE FATTISPECIE DI REATO

La Sezione III del D. Lgs. 231 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi. Le categorie di reati esaminate nella fase di analisi dei rischi e contemplate nel presente modello sono:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Corruzione, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, Traffico illecito di influenze (art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- Reati transnazionali (legge 146 del 16 marzo 2006);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art.25-octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25-decies);
- Reati ambientali (art.25-undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-duodecies);
- Razzismo e xenofobia (art.25-terdecies);
- Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
- Delitti contro il patrimonio artistico e culturale (artt. 25-septiesdecies e duodevices).

### 3.3. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il D. Lgs. 231 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'articolo 6 del D. Lgs. 231 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D. Lgs. 231.

Il D. Lgs. 231 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte del Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D. Lgs. 231 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di Sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione

o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D. Lgs. 231, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del modello.

Il modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) individuare gli ambiti di attività sensibili alla commissione dei reati previsti dal decreto
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

#### **4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI**

Sulla base di una matrice rischio-reato la Federazione ha provveduto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231, all'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "aree di rischio", esposte al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231.

La metodologia utilizzata si basa su una valutazione dei rischi di processo e prevede le seguenti fasi:

1. Analisi dei reati previsti dal Decreto e individuazione delle possibili modalità di realizzazione della condotta illecita (anche attraverso l'esemplificazione di alcune fattispecie concrete).
2. Individuazione dell'esposizione alle aree di rischio tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal legislatore.

#### **5. IL MODELLO 231 DI FEDERAZIONE**

##### **5.1. GLI OBIETTIVI**

Con l'introduzione del Modello 231 la Federazione si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e regole di funzionamento che, attraverso l'individuazione delle "*attività sensibili*" e la definizione di protocolli "*idonei a prevenire i reati231*", sia idoneo a:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda

- garantire la correttezza dei comportamenti della Federazione e delle persone che la rappresentano, nel rispetto della normativa esterna ed interna
- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati
- enfatizzare le scelte di conformità, etica, trasparenza e correttezza da sempre perseguite dal Credito Cooperativo.

Elementi fondamentali del Modello 231 della Federazione sono:

- il sistema organizzativo: costituito dall'insieme organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi di gestione e controllo dell'attività sociale, strumentali, tra l'altro, alla realizzazione di un sistema di controllo delle attività sensibili volto alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231. Tali disposizioni possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti, permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto alle disposizioni contenute:
  - in leggi e regolamenti applicabili
  - nello Statuto sociale
  - nel Codice Etico
  - nella normativa interna
  - nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
  - nelle deliberazioni del Comitato Esecutivo
- l'Organismo di Vigilanza, inteso come organo dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 231 e di curarne l'aggiornamento.

## **6. IL SISTEMA DI GOVERNO E ORGANIZZATIVO**

### **6.1. IL SISTEMA DI GOVERNO**

La Federazione è l'organismo associativo di secondo livello delle Banche di Credito Cooperativo della Regione Lombardia.

La Federazione si propone di promuovere la costituzione di Banche di Credito Cooperativo, di rafforzarne il rapporto con le comunità locali di cui sono espressione e di agevolarne lo sviluppo mediante l'esercizio di attività nell'interesse comune e nel rispetto dell'autonomia propria di ciascuna banca, quali quelle di rappresentanza, assistenza ed erogazione dei servizi.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Federazione svolge per le banche socie e a terzi:

- attività di rappresentanza e promozione
- attività di assistenza e consulenza
- attività di revisione cooperativa
- ogni altra attività di carattere economico che sia ritenuta utile ai fini consortili.

Gli organi della società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni

sociali sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Esecutivo
- il Collegio Sindacale
- il Collegio dei Probiviri.

## 6.2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

La Federazione ha da tempo definito il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento che vengono aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche ed organizzative.

La Federazione è strutturata con un Direttore Generale che dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali secondo le previsioni statutarie e sovrintende al funzionamento dei servizi secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Federazione.

La struttura organizzativa è articolata nella Direzione Generale, e in aree funzionali e in uffici di staff che presidiano le materie di competenza, come formalizzato nell'organigramma vigente. Ferma restando l'osservanza di quanto previsto dalle fonti normative primarie e secondarie, i principali riferimenti documentali che regolano l'organizzazione della Federazione sono:

- Lo Statuto della Federazione  
Lo Statuto costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo societario della Federazione: definisce, la sede, l'oggetto sociale, il capitale sociale, nonché i compiti e le responsabilità dei Soggetti apicali.
- La Carta dei Valori  
Essa esprime i valori sui quali si fonda l'azione della Federazione e delle sue Associate.
- La Carta della Coesione Sociale  
Essa è uno strumento di riferimento per la gestione del rafforzamento del sistema a rete nonché una cornice valoriale che fissa i principi che orientano gli accordi collaborativi tra ciascuna BCC/CR e gli altri soggetti del sistema del Credito Cooperativo.
- Il Codice Etico  
La Federazione ha adottato un Codice Etico, che è parte integrante del presente Modello. Il Codice Etico rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'esistenza della Federazione, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione.
- La normativa interna  
Descrive la struttura organizzativa e i processi di lavoro della Federazione, gli organi di governo, i compiti e le responsabilità delle unità organizzative.

Le principali normative aziendali sono:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione che attribuisce poteri di spesa alla Direzione per importi limitati sulla base di previsioni di budget.
- Codice disciplinare e codici deontologici interni: definiscono i comportamenti attesi dei dipendenti e collaboratori della Federazione (es. Codice di Condotta per la prevenzione delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, per la tutela della dignità delle donne e degli uomini che svolgono la loro attività lavorative presso la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo Soc. Coop.).
- Regolamento contenente le Linee guida per l'utilizzo degli strumenti informatici.
- Procedura Whistleblowing
- Comunicazioni interne relative al processo di autorizzazione spese.
- Comunicazioni in materia di gestione e rendicontazione dei progetti di Fondosviluppo.
- Comunicazioni in materia di selezione del personale.
- Comunicazioni in materia di partecipazione ai bandi di finanziamento erogati dalla P.A.

L'Ufficio Formazione (collocato nell'Area Amministrazione) è certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008 dall'ente TÜV Italia e dunque assoggettato al rispetto di specifiche regole procedurali.

In particolare, con riferimento ai requisiti dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231 si è proceduto a verificare la rispondenza del sistema organizzativo della Federazione ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di detta norma.

▪ Il Documento di Valutazione dei rischi ex art 17 del D. Lgs. n. 81/2008

Tale documento contiene una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dei rischi e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

▪ Le norme emanate ai fini del D. Lgs. 231

L'attività di analisi ha consentito di individuare quelle aree ove si è ritenuto potesse determinarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231.

Per ogni attività sensibile sono state inoltre identificate, attraverso specifici colloqui con i responsabili delle aree, le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo presenti, a presidio delle stesse.

È stata, quindi, valutata la congruità o meno delle norme e procedure attualmente in essere e, ove necessario, sono state elaborate o meglio precisate una serie di norme, ad integrazione di quelle già esistenti, in grado di prevenire o quantomeno ridurre sensibilmente il rischio di commissione di reati attraverso sistemi di controllo sulle attività.

### 6.3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA A)

Per l'individuazione delle attività sensibili ex D. Lgs. 231, è stata condotta un'attività di autovalutazione ai fini della stima della probabilità di commissione del reato e della efficacia dei presidi.

In particolare, per ogni attività a potenziale rischio di commissione reati sono stati raccolti in uno specifico supporto, oggetto di costante aggiornamento, i seguenti elementi informativi:

- lo svolgimento, o meno, dell'attività sensibile presso la Federazione, al fine di limitare l'analisi al perimetro di effettivo rischio aziendale
- l'unità organizzativa responsabile dell'attività
- alcune informazioni relative all'attività (altre unità organizzative coinvolte, numero di risorse coinvolte nell'attività, normativa di riferimento) finalizzate a caratterizzarne le modalità di svolgimento
- la descrizione delle modalità di svolgimento dell'attività anche in termini di livello di proceduralizzazione rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione del reato
- le contromisure adottate
- l'indicazione delle criticità emerse e delle aree di miglioramento, sempre in ottica di prevenzione dei reati.

### 6.4. LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA B)

Le varie fasi del processo decisionale della Federazione sono documentate e verificabili, i poteri sono pubblicizzati anche all'interno della struttura.

Nel corso dell'analisi effettuata ai fini del D. Lgs. 231 è stato espressamente individuato per ogni attività sensibile il riferimento al corpo normativo della Federazione valutandone il grado di idoneità rispetto alla capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti.

### 6.5. LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA C)

La Federazione ha definito una modalità di gestione delle risorse finanziarie basata sulle seguenti regole:

- formazione dei budget di spesa, individuazione dei centri di costo abilitati, tipologie di spese ammesse e soggetti abilitati (il processo è puntualmente formalizzato)
- attribuzione di poteri di spesa limitati al Direttore Generale
- competenza del Comitato Esecutivo per tutte le spese superiori a 20.000 euro
- procedura di controllo sulle fatture di carattere sia formale sia sostanziale e successiva autorizzazione al pagamento (verifica e liquidazione delle fatture).

## 7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL MODELLO 231 DELLA FEDERAZIONE

### 7.1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione delle disposizioni previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Federazione ha deliberato di costituire un Organismo di Vigilanza con la responsabilità di vigilare sul funzionamento

e l'osservanza del Modello 231 e di individuarne gli eventuali interventi correttivi e proporle al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento.

A garanzia delle caratteristiche di indipendenza ed autonomia, l'Organismo di Vigilanza è costituito da un membro del Collegio sindacale che lo presiede, da un membro interno specialista della normativa 231 e conoscitore della struttura organizzativa e regolamentare della Federazione Lombarda e da un membro esterno esperto in materia.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione del Modello 231
- definire e comunicare, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, alle strutture della Federazione i flussi informativi che debbono essergli inviati con indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione
- definire e comunicare a tutte le strutture della Federazione le modalità con cui effettuare le segnalazioni
- valutare le eventuali segnalazioni pervenute per il tramite delle modalità indicate nella procedura Whistleblowing in qualità di "destinatario" delle segnalazioni
- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 44 del CCNL nei confronti dei dipendenti a seguito di violazioni del Modello 231.

I requisiti, i compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi componenti, sono descritte nel "*Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*".

## 7.2. GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (EX ART. 6 COMMA 2 PUNTO D)

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- si avvale, previa richiesta al Consiglio di Amministrazione, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231
- richiede ai dipendenti della Federazione di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica della sua effettiva attuazione

- riceve periodicamente i flussi informativi identificati in relazione ai processi di lavoro “sensibili” alla commissione dei rischi/reato 231 e comunicati alla struttura aziendale
- riceve le comunicazioni inoltrate alla Federazione dai dirigenti e/o dai dipendenti di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto
- riceve copia del processo verbale predisposto da Confcooperative nell’ambito dell’attività di Revisione cooperativa effettuata ai sensi del D. Lgs. 220/2002 nonché eventuali provvedimenti provenienti dalle Autorità esterne, nonché le notizie relative all’effettiva attuazione del Modello 231, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti)
- riceve le segnalazioni whistleblowing, valutando la pertinenza in ambito 231/01 e le eventuali esigenze di integrazione del Modello 231.

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello 231 di flussi informativi o altre comunicazioni inerenti il Modello 231 all’Organismo di Vigilanza deve essere utilizzato il seguente indirizzo e-mail [OdV231@fedlo.bcc.it](mailto:OdV231@fedlo.bcc.it)

### 7.3. IL SISTEMA DISCIPLINARE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA E)

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei Soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del Modello 231 rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle misure indicate nel Modello 231 costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale.

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231 è l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti ed attività contrastanti con le misure indicate dalla Federazione.

Al riguardo, infatti l’art. 6 comma 2 lett. del decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Il mancato rispetto delle misure, previste dal Modello 231, viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di *“soggetti sottoposti a direzione o vigilanza”* (decreto 231, art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di *“soggetti apicali”* (art. 5, comma 1, lett. a).

#### 7.3.1. PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI E AI QUADRI DIRETTIVI

Per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi, in conformità al Progetto nazionale di Categoria, il sistema sanzionatorio introdotto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto è coerente con i principi di immediatezza e tempestività della contestazione della violazione, della concessione di termini per l’esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata, della proporzionalità della sanzione applicata in relazione alla gravità della violazione commessa ed al grado d’intenzionalità dell’azione o dell’omissione.

In particolare, le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi sono, come da disciplina di contrattazione collettiva, quelle già previste dal regolamento disciplinare.

### *7.3.2. DIRIGENTI*

La Federazione richiama i dirigenti al rispetto del Modello 231 aziendale, in un'apposita comunicazione.

In particolare, in caso di violazione delle procedure interne, delle regole e dei principi previsti dal Modello 231 o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello saranno applicate le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal CCNL dirigenti.

### *7.3.3. LAVORATORI PARASUBORDINATI E AUTONOMI*

Per i collaboratori autonomi e parasubordinati la Federazione adotta nei singoli contratti la medesima clausola prevista per i Dirigenti.

Per i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci la Federazione richiede, al momento dell'assunzione del mandato, l'impegno a rispettare e a dare attuazione al Modello 231, con la previsione che, in caso di violazione del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione di opportuni provvedimenti.

## **8. FORMAZIONE, RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231**

Il Modello 231 è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante appositi interventi di comunicazione e formazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo nello svolgimento dei suoi compiti si avvale delle competenti strutture della Federazione attraverso il coordinamento della Direzione Generale.

L'Organismo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231.

Gli aggiornamenti del Modello 231 sono realizzati con cadenza minima biennale salvo il caso in cui siano introdotti nel D. Lgs. 231 nuovi reati che rendano necessario un tempestivo aggiornamento ovvero la Federazione svolga nuove attività sensibili alla realizzazione del rischio – reato.

## SEZIONE SECONDA - PARTE SPECIALE

### 1. RILEVAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

La Federazione ha provveduto all'individuazione delle attività sensibili ai rischi reato ossia nelle quali possa riscontrarsi – anche astrattamente – un rischio di realizzazione di taluna delle fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto.

Le attività sono state individuate sulla base di una matrice reato/processo aggiornata se i nuovi reati introdotti nel Decreto sono giudicati “applicabili” a Federazione.

La matrice infatti consente l'identificazione dei processi/attività aziendali sensibili alla realizzazione dei reati, escludendo i rischi elementari di processo riferiti ad attività non svolte ovvero nell'ambito delle quali risulta di fatto impossibile commettere i reati previsti.

Di seguito sono descritte:

- le fattispecie di reato presupposto potenzialmente commettabili presso la Federazione nell'ambito delle “famiglie di reato” applicabili (si precisa che non risultano applicabili le seguenti: Delitti di criminalità organizzata, Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, Delitti contro l'industria e il commercio, Reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, Reati contro la personalità individuale, Reati di abusi di mercato, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, Reati transnazionali, Razzismo e xenofobia, Frodi in competizioni sportive, Contrabbando, Reati contro il patrimonio culturale).
- le relative attività sensibili e le aree funzionali e operative in cui sono state rilevate
- i principali controlli applicabili a tutte le attività sensibili identificate
- gli specifici i controlli individuati per prevenire le differenti categorie di reati.

#### 1.1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

##### 1.1.1. LE FATTISPECIE DI REATO

- *Per quanto concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione, di seguito sono indicati i reati indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto* Malversazione a danno dello Stato (art. 316 c.p.)
- Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)
- Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, co.2 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

- Peculato (art. 314, c. 1 c.p.), Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)

### *1.1.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI*

Le attività all'interno delle quali si realizzano contatti con rappresentanti di enti pubblici e che quindi possono essere identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione di delitti contro la Pubblica Amministrazione, sono di seguito riepilogate:

- Selezione interna del personale - Direzione Generale
- Consulenza e assistenza in materia di contratti di lavoro – Area Organizzazione – Servizio Stipendi
- Elaborazione delle buste paga e dei compensi accessori per i dipendenti della Federazione e delle BCC, nonché predisposizione dati per la fatturazione del servizio Area Organizzazione – Servizio Stipendi
- Gestione acquisti di beni e servizi –Area Amministrazione
- Gestione omaggi e liberalità –Area Amministrazione
- Gestione adempimenti fiscali e tributari – Area Amministrazione – Direzione Generale
- Gestione delle attività di formazione finanziata - Area Amministrazione – Ufficio Formazione
- Gestione attività connesse ai progetti finanziati da Fondo Sviluppo – Area Amministrazione
- Revisione cooperativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 220/02 - Ufficio Revisione Cooperativa
- Gestione delle relazioni con le istituzioni territoriali - Ufficio Comunicazione, Iniziative Locali e Territorio
- Verifica del requisito di mutualità permanente – Direzione Generale

## **1.2 REATI SOCIETARI**

### *1.2.1. LE FATTISPECIE DI REATO*

Si provvede di seguito ad elencare i reati societari indicati all'art. 25-ter del Decreto.

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.)
- Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638, co. 1 e co. 2, cod. civ.)

### *1.2.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI*

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati societari sono quelle in cui operano i soggetti apicali e relative a:

- predisposizione del bilancio d'esercizio, segnalazioni in materia tributaria - Area Amministrazione e Direzione Generale
- conformità normativa e applicazione della normativa privacy - Ufficio Affari Legali e Welfare
- operazioni sul capitale sociale - Area Amministrazione
- gestione del reporting direzionale - Area Amministrazione
- gestione dei rapporti con la società di revisione - Area Amministrazione
- svolgimento delle attività di revisione cooperativa ai sensi del DL n 220/02 Ufficio Revisione Cooperativa
- gestione attività connesse ai progetti finanziati da Fondo Sviluppo –Area Amministrazione
- gestione acquisti di beni e servizi –Area Amministrazione
- gestione omaggi e liberalità –Area Amministrazione
- elaborazione cedolini paga e compensi accessori per i dipendenti della Federazione e delle BCC - Area Organizzazione - Ufficio Stipendi
- selezione del personale interno – Direzione Generale

### **1.3. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

#### *1.3.1. LE FATTISPECIE DI REATO*

Di seguito sono elencati i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico indicati all'art. 25-quater del Decreto.

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)
- Reati diversi da quelli indicati nel Codice Penale e nelle leggi speciali, previsti dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9.12.1999

#### *1.3.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI*

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono state identificate nell'attività di Gestione dei beni immobili svolta dall' Area Amministrazione.

#### **1.4. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

##### *1.4.1. LE FATTISPECIE DI REATO*

La legge delega n. 123/2007 in materia di "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa", ha avviato una riforma sulla sicurezza del lavoro, attuata poi attraverso il D. Lgs n. 81/2008.

Tale provvedimento ha introdotto nel D. Lgs 231/01 l'art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

##### *1.4.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI*

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono quelle relative alla gestione degli di salute e sicurezza sul luogo di lavoro coordinate dall' Area Amministrazione.

#### **1.5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

##### *1.5.1. LE FATTISPECIE DI REATO*

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. "Decreto Antiriciclaggio"), attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che disciplina le seguenti fattispecie di reato:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, precedentemente contemplati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 contro il crimine organizzato di carattere "transnazionale", vengono, con l'entrata in vigore del Decreto Antiriciclaggio, inseriti nel corpus del Decreto Antiriciclaggio stesso (con l'aggiunta del reato di ricettazione), andando a coinvolgere in tal modo la responsabilità amministrativa dell'ente anche in conseguenza di condotte poste in essere all'interno del territorio dello Stato e con effetti rilevanti nell'ambito dello stesso. Inoltre, con l'approvazione della legge 15 dicembre 2014, n. 186 è stato introdotto, all'art. 648-ter.1 del codice penale, il delitto di autoriciclaggio, annoverandolo fra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

### *1.5.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI*

Le attività, identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sono riferite al processo di gestione acquisti di beni e servizi - Area Amministrazione

## **1.6. REATI INFORMATICI**

### *1.6.1. LE FATTISPECIE DI REATO*

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l'articolo 7, introducendo nel D. Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente, (al ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest'ultimo) alle seguenti fattispecie di reato (sono elencate solo le fattispecie potenzialmente rilevanti per Federazione):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)
- Falsità in documento informatico pubblico o privato (Art. 491 bis c.p.)

### *1.6.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI*

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti informatici sono seguito riepilogate:

- Elaborazione delle buste paga e dei compensi accessori per i dipendenti delle Federazione e per le BCC - Area Organizzazione – Servizio Stipendi
- Predisposizione delle certificazioni fiscali - Area Amministrazione
- Gestione infrastruttura informatica della Federazione - Area Organizzazione
- Svolgimento revisione cooperativa presso le BCC – Ufficio Revisione cooperativa

## **1.7. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

### *1.7.1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI*

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati in materia di proprietà intellettuale, introducendo tra i reati presupposto i 'delitti in materia di violazione del diritto di autore' (art. 25 novies D. Lgs. 231/2001) e in particolare

- Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171 co. 1 lett. a bis e co. 3 legge 633/1941)
- Reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis co. 1 e 3 legge 633/1941)
- Reati in materia di opere dell'ingegno destinate a circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie scientifiche e didattiche (art. 171 ter legge 633/1941)
- Violazione nei confronti della SIAE (art. 171 septies legge 633/1941)
- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi di accesso condizionato (art. 171 octies legge 633/1941)

### 1.7.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono di seguito riepilogati:

- Gestione degli strumenti di comunicazione della Federazione - Ufficio Comunicazione, Iniziative Locali e Territorio
- Gestione comunicazioni esterne - Ufficio Comunicazione, Iniziative Locali e Territorio
- Gestione infrastruttura informatica della Federazione - Area Organizzazione

## 1.8. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI

### 1.8.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Con l'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale" il legislatore ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies).

### 1.8.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'attività identificata come potenzialmente sensibile alla realizzazione del reato è la partecipazione, in qualità di testimoni di soggetti sottoposti, a processi penali che riguardano la Federazione o le Associate – Direzione Generale.

## 1.9. REATI AMBIENTALI

### 1.9.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Il D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le violazioni" ha introdotto l'art. 25 undecies (reati ambientali) nell'ambito del D.lgs. 231/01.

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha modificato in maniera significativa il D.lgs.152/06 ed ha introdotto all'interno del codice penale un dettagliato elenco di reati ambientali che ha conseguentemente portato ad una significativa modifica e integrazione dell'art. 25-undecies del Dlgs 231/01. Tali reati sono peraltro prevalentemente non applicabili a Federazione.

### 1.9.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati ambientali, vista anche la L. 68/2015, sono di seguito specificate:

- raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti in mancanza di autorizzazione – Processo di gestione delle infrastrutture e delle spese – Area Amministrazione.

- gestione degli eventuali obblighi di comunicazione tempo per tempo vigenti - Processo di gestione delle infrastrutture e delle spese – Area Amministrazione.

## **1.10. REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI CON PERMESSO DI SOGGIORNO IRREGOLARE**

### *1.10.1. LE FATTISPECIE DI REATO*

Il D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ha introdotto l’art. 25 duodecies nell’ambito del D.lgs. 231/01.

La nuova disposizione prevede l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti alla commissione del delitto di cui all’art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/1998 (TU sull’immigrazione) relativo all’impiego di cittadini provenienti da paesi terzi privi del regolare permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero il cui permesso di sia stato revocato o annullato.

### *1.10.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI*

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione del reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare sono di seguito specificate:

- impiego alle dirette dipendenze della banca di lavoratori provenienti da paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno – Area Organizzazione – Servizio Stipendi
- impiego, tramite soggetti terzi (agenzie di somministrazione, appaltatori), di lavoratori provenienti da paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno - Area Amministrazione.

## **1.11. REATI TRIBUTARI**

### *1.10.1. LE FATTISPECIE DI REATO*

Il 19 dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge n. 157/2019 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” che ha previsto alcune novità in materia di diritto penale e di responsabilità amministrativa degli enti. Essa ha apportato modifiche sia al sistema penale tributario (aumentando i limiti edittali dei singoli reati), sia al sistema della responsabilità amministrativa degli enti introducendo nella lista dei reati presupposto la fattispecie criminosa dell’art. 2 del D.Lgs.74/2000. Con questo la responsabilità amministrativa degli enti coinvolge per la prima volta la commissione di reati tributari. In particolare il comma 2, dell’Art. 39 del D.L. 124/2019, prevede l’inserimento del nuovo Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari.

La nuova disposizione prevede l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti alla commissione dei seguenti articoli del d.lgs.74/2000:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 74/2000)

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000)

#### *1.10.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI*

Le attività identificate come potenzialmente sensibili alla realizzazione del reato, nell'ambito del processo amministrativo contabile, sono quelle di predisposizione di dichiarazioni fraudolente, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, distruzione di documenti contabili e dichiarazioni fiscali fraudolente o omesse.

## 2. PRINCIPALI CONTROLLI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI IDENTIFICATE

Nella realizzazione delle attività che hanno condotto alla formulazione del presente Modello, la Federazione, dopo avere effettuato un attento esame dei reati considerati dal Decreto, ha proceduto ad individuare i principali controlli destinati a presidiare il rischio di commissione dei reati medesimi.

Gli standard di controllo così individuati vengono a costituire il complesso di regole che costituisce una componente del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Federazione.

Gli standard di controllo, in gran parte già da tempo adottati dalla Federazione, essendo previsti della regolamentazione interna, e sono oggetto, laddove necessario, di interventi d'implementazione. Questo complesso di regole è affiancato ed integrato dai principi etici (di carattere, ovviamente, più generale) cui devono conformarsi l'attività ed il comportamento di tutto il personale, nonché di tutti coloro che collaborano a qualsivoglia titolo con la Federazione stessa: principi che sono contenuti nel "Codice Etico" diffuso presso i dipendenti, che costituisce parte integrante del presente Modello.

Per il corretto svolgimento delle attività valgono le istruzioni generali o particolari impartite nel tempo mediante regolamenti, circolari, disposizioni operative e comunicazioni di servizio.

I Soggetti apicali, i Sottoposti della Federazione e in generale qualsiasi altro soggetto che agisca in nome e per conto della stessa, hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza anomalie e situazioni che possano determinare rischi rilevanti per l'azienda in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

### 2.1 PRESIDI ORGANIZZATIVI ATTI A PREVENIRE E MITIGARE LA GENERALITÀ DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO

Con riguardo ai diversi reati previsti dal Decreto, la Federazione si è dotata di regole preventive (standard di controllo) così riassumibili:

Normativa aziendale: la Federazione si è ~~da tempo~~ dotata di un sistema di disposizioni aziendali (regolamenti, comunicazioni e ordini di servizio) idoneo a fornire, i principi di riferimento, sia generali che specifici, per la regolamentazione delle attività svolte. Tale sistema viene regolarmente aggiornato in seguito alle eventuali evoluzioni normative e organizzative.

Regole per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi: l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi è rigidamente regolamentato da disposizioni che, in modo specifico e dettagliato, individuano i soggetti ai quali, con riguardo ai diversi atti e alle diverse operatività, sono riconosciuti tali poteri nonché le modalità e le limitazioni con le quali essi devono essere esercitati (limiti d'importo riferiti all'operazione, diversi a seconda del grado ricoperto, e/o modalità di abbinamento di firme di diversi soggetti);

Separazione dei compiti: lo svolgimento compiti all'interno della Federazione è improntato ai principi di separazione tra l'attività di chi esegue, l'attività di chi autorizza e quella di chi controlla.

Tracciabilità dei processi: l'operatività svolta all'interno della Federazione è regolata da meccanismi che consentono – ove necessario – l'individuazione delle attività svolte, degli autori, delle fonti e degli elementi informativi.

Attività di monitoraggio: le attività svolte potenzialmente esposte ai rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto sono oggetto di monitoraggio da parte dell'OdV attraverso l'invio di flussi periodici da parte delle funzioni coinvolte da attività sensibili ai reati.

Attività dell'Organismo di Vigilanza: ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

## **2.2 CONTROLLI VOLTI A MITIGARE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DI SPECIFICI REATI**

### *2.2.1. CONTROLLI PREVENTIVI DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*

Per la prevenzione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione la Federazione ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche i seguenti specifici controlli:

- Controlli gerarchici da parte del Consiglio di Amministrazione
- Controlli gerarchici a cura della Direzione Generale e dei Responsabili di Area nell'ambito della predisposizione della documentazione per gli organi deliberanti
- Controlli gerarchici della Direzione Generale e dei Responsabili di Area della documentazione relativa al SAL e per il termine dei lavori dei progetti finanziati
- Controlli gerarchici previsti dall'art. 13 DM 22 dicembre 2005 (Vigilanza Cooperativa)
- Controlli periodici da parte del Collegio Sindacale
- Controlli a cura della Società di revisione
- Controllo della sussistenza della separatezza funzionale tra le unità organizzative che predispongono le dichiarazioni e il soggetto che predispose la domanda di partecipazione al bando
- Controlli di linea cura dell'unità organizzativa e da parte del Responsabile sulla rendicontazione a consuntivo rispetto l'impegno previsto per il progetto
- Controllo sulla variazione dei tassi previsto dalla Regione Lombardia nei meccanismi di funzionamento della legge 35/1996.

Inoltre, sono previsti i seguenti controlli da parte di soggetti esterni alla Federazione:

- Controllo annuale da parte di Confcooperative ai sensi del D.lgs. 220/2002
- Controlli a cura dell'ente certificatore del sistema di gestione per la qualità
- Controlli da parte delle BCC Associate sui servizi forniti.

### *2.2.2. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI SOCIETARI*

Per la prevenzione dei reati societari, la Federazione ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche i seguenti specifici controlli:

- Controlli gerarchici da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Controlli gerarchici a cura della Direzione Generale;
- Controlli gerarchici previsti dall'art. 13 DM 22 dicembre 2005;
- Controlli a cura del Collegio sindacale,
- Controlli da parte della società di revisione incaricata anche del controllo contabile e della revisione cooperativa;

- Controlli a cura della Commissione Bilancio;
- Controllo annuale da parte di Confcooperative ai sensi del D.Lgs 220/2002.

#### *2.2.3. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.*

Per la prevenzione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico la Federazione effettua una verifica dei soggetti a cui loca parte dell'immobile di proprietà.

#### *2.2.4. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO*

Per la prevenzione dei reati omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, la Federazione ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati anche i seguenti specifici controlli:

- Controlli gerarchici effettuati dal Preposto alla sicurezza
- Controlli a cura dell'RSPP.

#### *2.2.5. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO*

Per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, la Federazione ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche i seguenti specifici controlli:

- Controlli gerarchici da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Controlli gerarchici a cura della Direzione Generale
- Controllo gerarchico nell'iter autorizzativo di acquisto di beni e servizi
- Controllo periodico da parte del Collegio sindacale
- Controllo della sussistenza della separatezza funzionale tra le unità organizzative nell'ambito del processo di spesa.

#### *2.2.6. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI INFORMATICI*

Per la prevenzione dei reati informatici, la Federazione ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche i seguenti specifici controlli:

- Controlli a cura dell'Amministratore di Sistema
- Controlli informatici automatizzati (registrazione accessi)
- Rilascio delle credenziali di accesso al soggetto operante nel rispetto delle policy aziendali

- Registrazione sui log degli accessi da parte degli amministratori di sistema e produzione reportistica.

#### *2.2.7. CONTROLLI PREVENTIVI DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE*

Per la prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore la Federazione ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche i seguenti specifici controlli:

- Controlli gerarchici sulle attività esternalizzate: es. liberatoria della società che fornisce le immagini utilizzate
- Controlli di linea richiesti dal processo di acquisto delle licenze;
- Controllo di linea della presenza della liberatoria nei contratti sottoscritti dai relatori/moderatori impegnati nei convegni
- Installazione software di esclusiva competenza dell'Amministratore di Sistema, che provvede a rimuovere eventuali programmi non autorizzati.

#### *2.2.8. CONTROLLI PREVENTIVI DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA*

Per la prevenzione dei delitti in materia di Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria la Federazione ha previsto, oltre che ai controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche uno specifico controllo gerarchico da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### *2.2.9. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI AMBIENTALI*

Per la prevenzione dei reati ambientali la Federazione ha stipulato idonei contratti per il corretto smaltimento dei rifiuti con soggetti autorizzati a svolgere l'attività. La Federazione ha inoltre formalizzato la propria modalità di gestione dei rifiuti e prevedendo un controllo su tale attività.

#### *2.2.10. CONTROLLI PREVENTIVI DEL REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI CON SOGGIORNO IRREGOLARE*

Per la prevenzione del reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare la Federazione, nel caso di impiego diretto (lavoro subordinato e parasubordinato) di cittadini extracomunitari acquisisce documentazione idonea ad attestare il regolare soggiorno del lavoratore. La validità di tale documentazione è monitorata nel tempo; a tal fine è prevista una specifica clausola nel contratto di lavoro. Nel caso di impiego di cittadini provenienti da paesi terzi attraverso contratti di somministrazione la Federazione acquisisce dalla società di somministrazione documentazione idonea ad attestare il regolare soggiorno del lavoratore e ne monitora la validità nel tempo.

A tal fine è prevista una specifica clausola nel contratto di somministrazione. La medesima condotta viene seguita anche nell'ipotesi di contratti di appalto.

### *2.2.11. CONTROLLI PREVENTIVI DEI REATI TRIBUTARI*

Per la prevenzione dei reati tributari la Federazione ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche i seguenti specifici controlli:

- Controlli gerarchici da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Controlli gerarchici a cura della Direzione Generale;
- Controlli a cura del Collegio sindacale,
- Controlli da parte della società di revisione incaricata anche del controllo contabile e della revisione cooperativa;
- Controlli a cura della Commissione Bilancio;
- Controlli a cura della Società di Revisione.